

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 15

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori PAPTUEU, GALLONE, GALLIANI, TOFFANIN, SCHIFANI, BERARDI, STABILE, DAL MAS, FERRO, TESTOR, CAUSIN, CRAXI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PICETTO FRATIN, TIRABOSCHI, FANTETTI, MALAN, SACCONI, BINETTI, BARBONI, RIZZOTTI, AIMI, GIRO, FLORIS, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, IANNONE, RUSPANDINI, LA PIETRA, BALBONI, MAFFONI, TOTARO, NASTRI, STANCANELLI, RONZULLI, GIAMMANCO, MODENA, SICLARI, BIASOTTI, CONZATTI, SERAFINI, MASINI, DAMIANI, MINUTO, VITALI, ROSSI, CARBONE, DE SIANO, CESARO, BERNINI, BARACHINI, GASPARRI, FAZZOLARI, PAGANO, CALIENDO, MOLES, SCIASCIA e CANGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle notizie false e della disinformazione *online*

ONOREVOLI SENATORI. – La nostra democrazia rischia di essere inquinata e messa seriamente in pericolo da messaggi tendenziosi e a volte falsi, nonché da attività aggressive sui *social media* che, facendo leva sui sentimenti negativi e sull’indignazione crescente, tentano di indirizzare l’opinione pubblica utilizzando argomenti e tesi stravaganti, in alcuni casi addirittura pericolose per la salute

dei cittadini, come nel caso del movimento definito «no vax».

Occorre fare piena luce su questi aspetti e comprendere fino in fondo se esista una regia, anche politica e quali siano i benefici, anche in termini economici, che ne trarrebbero i responsabili.

Le rivelazioni dei mesi scorsi sul caso *Facebook – Cambridge Analytica* hanno di-

mostrato palesemente come, in violazione delle regole dei *social network*, i dati personali possano essere sfruttati anche in contesti elettorali, facendo emergere la necessità, anzi la doverosità, di intervenire con maggiore decisione per garantire la tenuta dei processi democratici e il rispetto dello Stato di diritto.

La Commissione europea sta compiendo passi avanti nella lotta contro la disinformazione per garantire la protezione dei dati personali e quindi i valori delle istituzioni e della sicurezza europei.

In diverse occasioni, il vicepresidente della Commissione responsabile per il mercato unico digitale Andrus Ansip, la Commissaria responsabile per l'economia e la società digitali Mariya Gabriel e il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King hanno evidenziato che l'offensiva delle notizie false e della disinformazione rappresenta una grave minaccia alla sicurezza delle nostre società e come le nuove tecnologie, in particolare quelle digitali, ne abbiano ampliato la risonanza attraverso la rete per minare i fondamenti della nostra democrazia e la nostra società, invitando «tutti i soggetti coinvolti, in particolare le piattaforme e le reti sociali che hanno una chiara responsabilità, ad agire sulla base di un piano d'azione per un approccio europeo comune, che consenta ai cittadini di reagire e di essere protetti in modo efficace dalla disinformazione».

In base al rapporto indipendente pubblicato nel marzo 2018 dal gruppo ad alto livello sulle notizie false e la disinformazione *online* e ad ampie consultazioni condotte nel corso degli ultimi sei mesi, la Commissione ha definito la disinformazione quale «informazione rivelatasi falsa, imprecisa o fuorviante, concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico».

Per dare risposta a questi problemi e invertire queste tendenze, la Commissione ha infatti proposto una serie di misure volte a

contrastare la disinformazione *online*, fra le quali: un codice di buone pratiche sul tema della disinformazione; una rete europea indipendente di verificatori di fatti; una piattaforma *online* europea sicura sulla disinformazione che supporti la rete dei verificatori di fatti e i ricercatori del mondo accademico raccogliendo e analizzando dati a livello transfrontaliero, nonché dando loro accesso a dati riguardanti l'intera Unione europea; la promozione dell'alfabetizzazione mediatica; il sostegno agli Stati membri nel garantire processi elettorali solidi contro minacce informatiche sempre più complesse, fra cui la disinformazione *online* e gli attacchi informatici; la promozione di sistemi di identificazione *online* volontari; il sostegno all'informazione diversificata e di qualità.

Per questo motivo si ritiene necessario e urgente istituire la Commissione, la quale dovrà occuparsi anche della precisazione dei criteri in base ai quali sarà possibile individuare i casi in cui la propalazione in rete di notizie false è in grado di generare disinformazione. Sono considerate notizie false che generano disinformazione, a mero titolo di esempio, quelle: fuorvianti, ovvero le informazioni travisate o oggetto di un processo d'influenza sulla percezione dei significati tendenzioso, con l'obiettivo di mettere in cattiva luce qualcuno o qualcosa; false, ovvero quelle propalate e costruite appositamente per supportare o, al contrario, recare danno a un'idea, un personaggio, un movimento, una posizione; ingannevoli, ovvero notizie false, attribuite però a fonti realmente esistenti e in genere molto credibili; manipolate, ovvero le notizie che, anche se parzialmente vere, sono state appositamente distorte; faziose, ovvero quelle in cui il fatto è correttamente divulgato, ma accompagnate da una serie di elementi contestuali in grado di farlo apparire in maniera non oggettiva.

Entro il dicembre 2018 la Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti, nella quale è esaminata la necessità

di ulteriori attività per garantire il monitoraggio continuo e la valutazione delle azioni delineate.

Consapevoli dell'urgenza di fornire una risposta chiara e lucida al fenomeno del sovvertimento dei canali di informazione attendibili, operato per far circolare contenuti ten-

denziosi e controversi, il presente documento reca la istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle notizie false e sugli attacchi informatici ricevuti dalle istituzioni, auspicando un celere esame e una larga condivisione dell'iniziativa da parte di tutte le forze politiche.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e durata della Commissione)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle notizie false e della disinformazione *online*, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

### Art. 2.

#### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:

a) avviare indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno delle notizie false e della disinformazione *online*;

b) proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;

c) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;

d) garantire processi elettorali democratici contro minacce informatiche semplici o complesse;

e) analizzare gli interessi di natura economica derivanti dalla pubblicazione di notizie false, che generano profitti mediante lo

sfruttamento economico dei *banner* pubblicitari collegati ai siti che ospitano tali notizie;

f) garantire le libertà degli utilizzatori dei *social media*, verificare il godimento dei diritti individuali connessi, monitorare la qualità e la sicurezza delle informazioni reperite *online*, con particolare riguardo alle libertà di espressione e di comunicazione, di accesso alla conoscenza e partecipazione di impresa e di innovazione, di accessibilità, nonché al buon funzionamento dei *social media* e alla loro neutralità;

g) individuare i rimedi più efficaci per limitare i fenomeni dannosi generati dalle notizie false e garantire la fiducia riposta nella capacità dei sistemi e dei gestori della comunicazione in rete di autoregolarsi individuando i mezzi idonei a evitare o limitare la diffusione ampia, istantanea e incontrollata di notizie deliberatamente falsificate o manipolate;

h) promuovere l'educazione all'uso delle informazioni reperibili *online* e l'insegnamento delle tecniche finalizzate alla verifica delle notizie stesse.

### Art. 3.

#### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può acquisire testimonianze e può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti

e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

#### Art. 4.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei

gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e garantendo comunque l'equilibrata rappresentanza dei generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commis-

sione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. Tutte le sedute sono pubbliche tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro per l'anno 2018 e di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.